



**COMUNE DI GERMAGNANO**  
**PROVINCIA DI TORINO**

**REGOLAMENTO COMUNALE**

**DI POLIZIA MORTUARIA**

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 13 del 23.06.2005  
Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 42 del 30.11.2011  
Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 29 del 29.09.2014

## Sommario

### CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

#### DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 1 - Disposizione preliminare	pag.	6
Art. 2 - Definizioni	pag.	6
Art. 3 - Denuncia dei casi di morte	pag.	6
Art. 4 - Denuncia dei casi di morte da farsi dai medici	pag.	6
Art. 5 - Denuncia dei casi di morte all'autorità giudiziaria	pag.	7
Art. 6 - Rinvenimento di resti mortali	pag.	7
Art. 7 - Visita del medico necroscopo	pag.	7
Art. 8 - Casi di morte per malattia infettiva	pag.	7
Art. 9 - Rilascio dell'autorizzazione per la sepoltura	pag.	7
Art. 10 - Nati morti e prodotti abortivi	pag.	7
Art. 11 - Riscontro diagnostico	pag.	7

### CAPO II - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 12 - Periodo di osservazione	pag.	8
Art. 13 - Periodo di osservazione cautelativo	pag.	8
Art. 14 - Depositi di osservazione - Obitorio	pag.	8

### CAPO III - DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

Art. 15 - Deposizione del cadavere nel feretro	pag.	9
Art. 16 - Caratteristiche della cassa	pag.	9

### CAPO IV - TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 17 - Trasporto funebre - Tariffe	pag.	10
Art. 18 - Autorizzazioni	pag.	10
Art. 19 - Trasporto in ambito o fuori del territorio comunale	pag.	10
Art. 20 - Decessi sulla pubblica via o a causa di malattie infettive	pag.	10
Art. 21 - Cortei funebri	pag.	11
Art. 22 - Trasporto di salme per cremazione	pag.	12
Art. 23 - Trasporto di salme all'estero o dall'estero	pag.	12
Art. 24 - Trasporto da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino	pag.	12
Art. 25 - Trasporto fuori dal Comune	pag.	12
Art. 26 - Permesso di seppellimento	pag.	12
Art. 27 - Tragitto	pag.	13
Art. 28 - Trasporto di cadaveri per indagini scientifiche	pag.	13
Art. 29 - Orari trasporti salme	pag.	13
Art. 30 - Norme di rinvio	pag.	13

## CAPO V - CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO

Art. 31 - Autorizzazione alla sepoltura	pag.	14
Art. 32 - Custodia dei documenti	pag.	14
Art. 33 - Ricevimento di salme e resti mortali	pag.	14
Art. 34 - Deposito provvisorio di salme o di resti mortali	pag.	14

## CAPO VI - INUMAZIONI

Art. 35 - Sepolture a inumazione	pag.	15
Art. 36 - Forme e classi dei campi	pag.	15
Art. 37 - Cippi indicativi	pag.	15
Art. 38 - Scavo della fossa	pag.	15
Art. 39 - Dimensioni e disposizioni delle fosse per adulti	pag.	15
Art. 40 - Fosse per fanciulli	pag.	16
Art. 41 - Modalità di concessione	pag.	16
Art. 42 - Revoca e decadenza della sepoltura	pag.	17
Art. 43 - Caratteristiche delle casse per l'inumazione	pag.	17
Art. 44 - Norme riguardanti le sepolture a inumazione	pag.	17
Art. 45 - Ornamento con fiori e piante	pag.	17
Art. 46 - Scadenza della concessione - Recupero materiali	pag.	18

## CAPO VII - TUMULAZIONI

Art. 47 - Sepolture a tumulazione	pag.	18
Art. 48 - Tipi e durata delle concessioni	pag.	18
Art. 49 - Norme per la concessione	pag.	19
Art. 50 - Atto di concessione - Pagamento - Cauzione	pag.	19
Art. 51 - Doveri dei concessionari	pag.	19
Art. 52 - Decorrenza della concessione - Rinnovi	pag.	20
Art. 53 - Scadenza della concessione	pag.	20

## CAPO VIII - TOMBE DI FAMIGLIA E CAPPELLE

Art. 54 - Concessione dell'area	pag.	20
Art. 55 - Obblighi particolari dei concessionari di aree per tombe di famiglia - Termini	pag.	20
Art. 56 - Modalità per la presentazione dei progetti	pag.	21
Art. 57 - Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori	pag.	21
Art. 58 - Uso delle sepolture private	pag.	22
Art. 59 - Tumulazione provvisoria	pag.	22
Art. 60 - Ossari, cinerari e loculi	pag.	23
Art. 61 - Salme o resti provenienti da altri Comuni	pag.	23
Art. 62 - Collaudo delle opere e rimborso del deposito cauzionale	pag.	23
Art. 63 - Mancata utilizzazione dell'area	pag.	23
Art. 64 - Manutenzione delle opere	pag.	23
Art. 65 - Decadenza per abbandono	pag.	24
Art. 66 - Cessione e retrocessione	pag.	24
Art. 67 - Divisione	pag.	25
Art. 68 - Termine e decadenza delle concessioni perpetue	pag.	25

## CAPO IX - LOCULI, CELLETTE OSSARIO E CELLETTE CINERARIE

Art. 69 - Norme per la concessione	pag.	26
Art. 70 - Loculi	pag.	26
Art. 71 - Caratteristiche dei feretri per sepoltura nei loculi	pag.	26
Art. 72 - Cellette ossario	pag.	26
Art. 73 - Cellette cinerarie	pag.	27
Art. 74 - Regime di retrocessione di loculi, cellette ossario e cellette cinerarie	pag.	27
Art. 75 - Concessione loculi restituiti	pag.	27
Art. 76 - Concessione cellette ossario e cinerari restituiti	pag.	27
Art. 77 - Sistemazione e manutenzione loculi, cellette ossario e cinerari	pag.	27
Art. 77 bis - Prescrizioni per loculi di fascia lotti storici A-B-C	pag.	27

## CAPO X - CREMAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 78 - Oggetto e finalità	pag.	28
Art. 79 - Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione	pag.	28
Art. 80 - Autorizzazione alla cremazione di resti mortali	pag.	28
Art. 81 - Identità delle ceneri	pag.	29
Art. 82 - Esercizio della cremazione	pag.	29
Art. 83 - Caratteristiche delle urne cinerarie	pag.	29
Art. 84 - Destinazione delle ceneri	pag.	29
Art. 85 - Affidamento e dispersione delle ceneri	pag.	30
Art. 86 - Iscrizione ad associazione	pag.	30
Art. 87 - Mancata individuazione dell'affidatario o dell'incaricato della dispersione	pag.	30
Art. 88 - Individuazione commemorative dei defunti le cui ceneri sono state affidate o disperse	pag.	30
Art. 89 - Dispersione delle ceneri	pag.	31
Art. 90 - Luogo di dispersione delle ceneri	pag.	31
Art. 91 - Consegna ed affidamento delle ceneri	pag.	31
Art. 92 - Conservazione dell'urna	pag.	32
Art. 93 - Recesso dall'affidamento - rinvenimento di urne	pag.	33

## CAPO XI - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE - AUTOPSIE E IMBALSAMAZIONI

Art. 94 - Esumazioni ordinarie	pag.	33
Art. 95 - Esumazioni straordinarie	pag.	33
Art. 96 - Divieto di esumazioni straordinarie	pag.	33
Art. 97 - Deposito delle ossa esumate	pag.	34
Art. 98 - Avvisi di scadenza	pag.	34
Art. 99 - Estumulazione	pag.	34
Art. 100 - Esumazioni e estumulazioni gratuite ed a pagamento	pag.	34
Art. 101 - Rinvenimento di materiali e integrità dei resti	pag.	34
Art. 102 - Recupero di oggetti preziosi e di ricordi	pag.	35
Art. 103 - Autopsie	pag.	35
Art. 104 - Trattamenti di imbalsamazione	pag.	35

## CAPO XII - POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

Art. 105 - Orario	pag.	36
Art. 106 - Atti a disposizione del pubblico	pag.	36
Art. 107 - Divieto di ingresso	pag.	36
Art. 108 - Riti religiosi	pag.	36
Art. 109 - Circolazione di veicoli	pag.	36
Art. 110 - Comportamento del pubblico nel Cimitero	pag.	37

## CAPO XIII - PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

Art. 111 - Competenze	pag.	37
Art. 112 - Custode del Cimitero	pag.	37
Art. 113 - Doveri generali del personale del Cimitero	pag.	38
Art. 114 - Affidamento gestione servizi cimiteriali ditta esterne	pag.	39
Art. 115 - Vaccinazioni	pag.	39

## CAPO XIV - LAVORI DI PRIVATI E DELLE IMPRESE

Art. 116 - Apposizione di lapidi - Costruzioni	pag.	39
Art. 117 - Introduzione e deposito di materiali	pag.	39
Art. 118 - Orario	pag.	39
Art. 119 - Ornamenti delle sepolture	pag.	40

## CAPO XV - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Art. 120 - Funzioni - Licenza	pag.	40
Art. 121 - Modalità dei servizi	pag.	40
Art. 122 - Divieti generali	pag.	40

## CAPO XVI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE - SANZIONI

Art. 123 - Sanzioni	pag.	41
Art. 124 - Entrata in vigore - Abrogazione delle precedenti disposizioni	pag.	41
Art. 125 - Norma di rinvio	pag.	41

**CAPO I**  
**DISPOSIZIONI PRELIMINARI**  
**DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI**

**Art. 1 - Disposizione preliminare**

1. Il presente Regolamento stabilisce le norme relative al servizio di polizia mortuaria, del Cimitero e trasporti funebri.

**Art. 2 - Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
  - per T.U. Leggi Sanitarie: il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  - per Ordinamento dello Stato Civile: l'Ordinamento dello Stato Civile approvato con D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396);
  - per Regolamento Governativo di Polizia Mortuaria: il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285;
  - per L.R. sui Servizi Cimiteriali: la Legge della Regione Piemonte 31/10/2007 n. 20 sulla disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali nonché le disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri; e successive integrazioni e modifiche apportate con la L.R. 03/08/2011 n. 15 «Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali», e D.P.G.R. 08 agosto 2012 , n. 7 «Regolamento attuativo»
  - per “Coordinatore sanitario” si intende il Servizio competente individuato dall’A.S.L.

**Art. 3 - Denuncia di casi di morte**

1. È fatto obbligo ai familiari o chi per essi, ai direttori di ospedali, di istituti e di collettività, di denunciare entro 24 ore dal decesso ogni caso di morte di persona da loro assistita all’Ufficio dello Stato Civile dichiarando esattamente l’ora in cui avvenne il decesso

**Art. 4 - Denuncia dei casi di morte da farsi dai medici**

1. A norma dell’art. 103 sub a) del T.U. Leggi Sanitarie e del primo comma dell’art. 1 del Regolamento Governativo di Polizia Mortuaria nonché da quanto disposto dalla L.R. sui Servizi Cimiteriali, i medici curanti e necroscopi devono denunciare ogni caso di morte di persona da essi assistita o visitata al Sindaco, indicando la malattia che a loro giudizio ne è stata la causa.
- ~~2.~~ La denuncia di cui al comma precedente deve essere fatta dal medico curante entro le 24 ore dall’accertamento del decesso e dal medico necroscopo, qualora il decesso avvenga senza assistenza medica, su apposito modello secondo quanto disposto dalla L.R. sui Servizi Cimiteriali.
3. L’obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall’Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.

### **Art. 5 - Denuncia di casi di morte all'Autorità giudiziaria**

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

### **Art. 6 - Rinvenimento di resti mortali**

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e all'Autorità di Pubblica Sicurezza ed incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo, comunicando i risultati degli accertamenti eseguiti all'Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nullaosta per la sepoltura.

### **Art. 7 - Visita del medico necroscopo**

1. Ricevuta la denuncia di un decesso avvenuto nel territorio comunale, il medico necroscopo esegue gli accertamenti per accertare la morte e rilascia il certificato previsto dall'art. 74 dell'Ordinamento dello Stato Civile.
2. La visita del medico necroscopo deve essere sempre fatta non prima di 15 ore dal decesso salvo i casi previsti dagli artt. 8, 9 e 10 del Regolamento Governativo e integrazioni apportate dalla L.R. sui Servizi Cimiteriali.
3. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate, in base alla L.R. n. 30 del 26/10/82 ed alla L.R. n. 23 del 22/12/82, da un medico dell'UOA Medicina Legale dell'ASL.

### **Art. 8 - Casi di morte per malattia infettiva**

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva o diffusiva, il medico deve darne urgente comunicazione al Sindaco.

### **Art. 9 - Rilascio dell'autorizzazione per la sepoltura**

1. Ricevuta la dichiarazione del medico incaricato di constatare il decesso, l'Ufficiale dello Stato Civile rilascia l'autorizzazione per la sepoltura in conformità con le norme di cui all'art. 74 dell'Ordinamento dello Stato Civile.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel Cimitero di parti di cadavere od ossa umane, contemplate al precedente art. 6.
3. Qualora sussistano i casi previsti dall'art. 5, il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

### **Art. 10 - Nati morti e prodotti abortivi**

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 37 dell'Ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente Regolamento e dall'art. 7 del Regolamento Governativo.

### **Art. 11 - Riscontro diagnostico**

1. Fatti salvi i poteri in materia dell'Autorità Giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, secondo le norme della Legge 13 febbraio 1961 n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza

assistenza medica, i trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura private quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico - scientifici.

2. Per le modalità di esecuzione si fa riferimento all'art. 37 cc. 2 e 3 del Regolamento Governativo, tenuto conto delle norme di semplificazione amministrativa in merito previste dalla D.G.R. n. 25-8503 del 24/2/2003 e da quanto disposto dalla L.R. sui Servizi Cimiteriali.
3. Eseguito il riscontro diagnostico il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.
4. I risultati del riscontro devono essere comunicati al Sindaco, per l'eventuale rettifica della scheda di morte.
5. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Istituto per il quale viene effettuato.

## **CAPO II**

### **PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI**

#### **Art. 12 - Periodo di osservazione**

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvi i casi di decapitazione o di maciullamento, e salvo quello nei quali il medico necroscopico avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti, fatte salve le disposizioni di cui alla Legge 2/12/1975 n. 644 e successive modifiche.

#### **Art. 13 - Periodo di osservazione cautelativo**

1. Per il periodo di osservazione cautelativo o la riduzione nei casi di malattie infettive diffuse o altri casi previsti dalla legge, si osservano le norme di cui agli art. 8 – 9 e 11 del Regolamento Governativo e dalla L.R. sui Servizi Cimiteriali.

#### **Art. 14 - Depositi di osservazione - Obitorio**

1. Il Comune deve disporre di un locale, distinto dalla camera mortuaria, da adibire ad obitorio, dove si possano ricevere e tenere in osservazione, le salme di persone:
  - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
  - b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;
  - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento. In tale locale devono potersi assolvere le funzioni descritte all'art. 13 del Regolamento governativo (D.P.R. 285/1990).
2. Le funzioni obitoriali di cui al comma che precede, saranno svolte in locali istituiti dall'Amministrazione Comunale presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
3. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni

disposte caso per caso dal Coordinatore Sanitario dell'A.S.L., in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/2/1964 n. 185.

### **CAPO III**

## **DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI**

### **Art. 15 - Deposizione del cadavere nel feretro**

1. Trascorso il periodo di osservazione prescritto dal precedente articolo e dagli artt. 8 e seguenti del Regolamento Governativo il cadavere, debitamente vestito o avvolto in un lenzuolo, può essere deposto nel feretro.
2. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti all'atto del parto.
3. Il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma, deve prevedersi in non oltre le 60 ore successive alla morte.

Per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre (o per eccezionali condizioni climatiche e/o per altre problematiche, in qualunque periodo dell'anno), passato il periodo minimo di osservazione come definito al punto 3.1 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993, e comunque non prima dell'avvenuta visita necroscopica, fatto salvo quanto specificato dall'art. 3.2 della stessa circolare, il cadavere dovrà essere sottoposto a conservazione con idonei apparecchi refrigeratori fino al momento della sepoltura.

Per eventuali dilazioni oltre le 60 ore dovrà essere presentata richiesta scritta e motivata al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica che darà riscontro dopo aver valutato il caso e, contemporaneamente informerà il Sindaco del parere espresso.

### **Art. 16 - Caratteristiche della cassa**

1. Per la inumazione la salma deve essere chiusa in cassa di legno dolce, formata con tavole dello spessore non inferiore a cm. 2 e rispondente per tutte le altre caratteristiche a quanto prescritto dall'art. 75 del Regolamento Governativo nonché alla circolare n. 24 del Ministero della Sanità del 24/6/1993.
2. Qualora la salma provenga da altro Comune, con distanza superiore a 25 Km, la stessa deve essere racchiusa in duplice cassa, è fatto obbligo agli operatori del settore di provvedere all'uso di casse metalliche che contengono quelle di legno oppure di cassa interna di materiale biodegradabile di cui al D.M. 1.2.1997 e al D.M. 1.2.2002, ogni volta che il feretro debba essere inumato. Si precisa inoltre che in caso di inadempienza il feretro non verrà accettato. In conseguenza è fatto divieto al Servizio Cimiteriale di effettuare operazioni di apertura delle casse, di praticare fori o tagli nella cassa metallica, o di asportare il coperchio di metallo, o qualsiasi altra operazione per favorire la decomposizione del cadavere.
3. Sulla cassa sarà collocata una targa metallica con la indicazione del nome e cognome del defunto e della data di morte.

**CAPO IV**  
**TRASPORTO DEI CADAVERI**

**Art. 17 - Trasporto funebre - Tariffe**

1. Il trasporto delle salme è regolamentato secondo quanto disposto dal Regolamento Governativo di Polizia Mortuaria e in ottemperanza alla L.R. sui Servizi Cimiteriali , e viene eseguito:
  - a) a carico del Comune in caso di trasporto ordinario;
  - b) a pagamento, quando la famiglia richieda servizi o trattamenti speciali;Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
2. Ove i famigliari richiedano servizi o trattamenti speciali non compresi nell'ambito ordinario svolto dal Comune, è consentito, sulla base di quanto stabilito dagli articoli precedenti, servirsi di ditte private a pagamento, le quali saranno soggette alla corresponsione di un diritto fisso stabilito con deliberazione della Giunta Comunale.  
Nel caso di trasporti di cadavere diretti fuori Comune o provenienti da altri Comuni o dall'estero è previsto il pagamento del medesimo diritto fisso di cui sopra.
3. Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite a tal fine e riconosciute come enti morali e le comunità cattoliche possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e di propri soci con mezzi propri, osservando le disposizioni d'ordine generale in materia.

**Art. 18 - Autorizzazioni**

1. Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia mediante apposita autorizzazione.
2. L'incarico del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del Cimitero.
3. Per quanto riguarda i soggetti esercenti l'attività, i mezzi destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme del citato Regolamento Governativo, tenuto conto dei provvedimenti di cui alla L.R. sui Servizi Cimiteriali.

**Art. 19 - Trasporto in ambito o fuori del territorio comunale**

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal Cimitero o fuori dal Comune, è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche a questi.

**Art. 20 - Decessi sulla pubblica via o a causa di malattie infettive**

1. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del Cimitero indicato al 2° comma dell'art. 14 e si dovrà disporre in modo che possano essere avvertite eventuali manifestazioni di vita.
2. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni degli artt. 10 e 11 del Regolamento Governativo,

e della L.R. sui Servizi Cimiteriali; con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità sanitaria salvo che il Coordinatore Sanitario non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

3. Qualora non siano state osservate le prescrizioni di cui al secondo comma del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 19 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Coordinatore sanitario.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dal successivo articolo 23, quando si tratti di malattie infettive - diffuse.
5. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività il Coordinatore sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

### **Art. 21 - Cortei funebri**

#### Percorso del trasporto, orari e modalità

1. Il trasporto, a seconda della richiesta e salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. della legge di pubblica sicurezza, viene eseguito per la via più breve dal luogo di prelievo alla chiesa; quindi si proseguirà a velocità ordinaria, con l'itinerario più breve, al cimitero dove si effettuerà il seppellimento. Il seppellimento viene eseguito in continuità del servizio, salvo eccezionali impedimenti, nel qual caso la salma è depositata nella camera mortuaria. È prevista la possibilità della formazione di corteo nell'ambito del percorso chiesa – cimitero; tale corteo dovrà presentare estensione omogenea e svolgimento sul lato destro del senso di marcia della via o strada percorsa, eventuali ulteriori prescrizioni potranno essere impartite di volta in volta dal servizio d'ordine che vigila e controlla sull'esatto svolgimento del corteo stesso.
2. Per eventuali cerimonie diverse dal percorso ordinario sopra riportato, occorre la previa autorizzazione del Sindaco.
3. Per l'esecuzione del trasporto funebre ci si dovrà attenere ai seguenti orari:
  - mattino: dalle ore 9,00 alle ore 12,00
  - pomeriggio: dalle ore 14,00 alle ore 16,00
  - è consentita nel periodo 1° marzo – 30 settembre l'estensione alle ore 17,30.L'orario è da intendersi come complessivo svolgimento del trasporto dal luogo di prelievo al cimitero.
4. È vietato il trasporto nei giorni festivi e al sabato pomeriggio.
5. Il Sindaco può stabilire ulteriori e/o diverse disposizioni, in deroga a quanto sopra riportato in caso di particolari situazioni, che dovranno essere disciplinati di volta in volta con provvedimenti specifici.
6. È sempre consentito rendere al defunto le estreme onoranze, salvo diverse disposizioni dell'Autorità Sanitaria, in caso di morte per manifestazione epidemica o radioattività, per cui dovranno essere rispettate le misure precauzionali e protettive impartite dal servizio stesso.

#### Trasferimento dal luogo del decesso al luogo dei funerali - Trasporti dalle frazioni

1. Normalmente i funerali si svolgono con partenza dalla cella mortuaria dove è depositata la salma ovvero con partenza dall'abitazione del defunto.
2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso l'ospedale, istituto, albergo ecc., il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzarne il trasporto in località particolari per la resa di speciali onoranze.

3. Per il trasporto della salma dalle frazioni e/o per trasferimenti, comunque anteriori al funerale, svolti nel percorso tra la frazione ed il concentrico cittadino, in forma privata e senza corteo, non occorre sottostare alle disposizioni di cui al paragrafo precedente.

#### Disposizioni di viabilità

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla Chiesa e da questa al Cimitero, oppure dall'abitazione al Cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.
2. I cortei funebri non debbono fare soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.
3. La disciplina dei cortei funebri nel centro abitato è regolamentata con ordinanza del Sindaco.

#### **Art. 22 - Trasporto di salme per cremazione**

1. Il trasporto di una salma in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 19 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

#### **Art. 23 - Trasporto di salme all'estero o dall'estero**

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dagli artt. 28, 29, 30 e 32 del Regolamento Governativo avuto riguardo alle disposizioni impartite con la L.R. sui Servizi Cimiteriali.

#### **Art. 24 - Trasporto da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino**

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10/2/1937, che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme previste all'art. 27 del Regolamento Governativo.

#### **Art. 25 - Trasporto fuori dal Comune**

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o dalla camera mortuaria del Cimitero nel caso che si svolgano anche in altra località le funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

#### **Art. 26 - Permesso di seppellimento**

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del Cimitero il permesso di seppellimento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che non vi siano altre prescrizioni nell'atto autorizzativo del Comune di provenienza.

#### **Art. 27 - Tragitto**

1. Quando il convoglio funebre debba attraversare il territorio comunale, per quanto possibile, dovrà percorrere la strada più breve.

#### **Art. 28 - Trasporto di cadaveri per indagini scientifiche**

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del Regolamento Governativo e dalla L.R. sui Servizi Cimiteriali

#### **Art. 29 - Orari trasporti salme**

1. I trasporti di salme da effettuarsi nel territorio comunale dovranno essere eseguiti negli orari indicati dal precedente art. 21; la Giunta Comunale con propria deliberazione può prevedere opportune modifiche.
2. Con gli stessi riferimenti e modalità sono stabiliti gli orari per i funerali da eseguirsi fuori territorio comunale.

#### **Art. 30 - Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capo IV in materia di trasporto di cadaveri si fa rinvio al Regolamento Governativo e alla L.R. sui Servizi Cimiteriali .

**CAPO V**  
**CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO**

**Art. 31 - Autorizzazione alla sepoltura**

1. Il custode del Cimitero non può ricevere nel Cimitero per essere inumato o tumulato, alcun cadavere, parte di esso od ossa umane, se non accompagnato dall'autorizzazione prevista dall'art. 6 del Regolamento Governativo e dalla L.R. sui Servizi Cimiteriali.

**Art. 32 - Custodia dei documenti**

1. Gli atti di cui al precedente articolo devono esser trattenuti dal custode del Cimitero. Lo stesso, parimenti, dovrà iscrivere sopra apposito registro in doppio esemplare:
  - a) Le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui al precedente articolo 30; l'anno, il giorno e l'ora di inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento.
  - b) Le generalità come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositati.
  - c) Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel Cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal Cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco.
  - d) Qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.
2. Un esemplare del registro di cui al precedente comma dovrà essere consegnato, alla fine di ogni anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode del Cimitero stesso.

**Art. 33 - Ricevimento di salme e resti mortali**

1. Il custode del Cimitero riceve:
  - a) Le salme delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
  - b) Le salme delle persone morte fuori del Comune ma aventi in esso, in vita, la residenza;
  - c) Le salme delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata, esistente nel Cimitero stesso;
  - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del Regolamento Governativo, previo permesso di seppellimento di cui allo stesso art. 7, rilasciato dall'A.S.L.;
  - e) i resti mortali delle persone sopraelencate.

**Art. 34 - Deposito provvisorio di salme o di resti mortali**

1. Nel caso di consegna al Cimitero di salma o di resti mortali senza documento o con documenti irregolari, il custode ne dispone la deposizione nella camera mortuaria, dandone immediata comunicazione all'Ufficio di Stato civile, per le pratiche richieste dal caso.

## **CAPO VI**

### **INUMAZIONI**

#### **Art. 35 - Sepulture a inumazione**

1. Sono a inumazione le sepulture nella terra, secondo le norme dell'art. 68 e seguenti del Regolamento Governativo e dalle disposizioni della L.R. sui Servizi Cimiteriali.
2. Le sepulture a inumazione sono di norma con durata non superiore ai dieci anni vengono disposte nei campi comuni e accordate gratuitamente.
3. Casistica particolare è costituita dalle inumazioni nei campi trentennali che seguono il regime delle concessione, hanno carattere privato e sono soggette al pagamento di una tariffa.

#### **Art. 36 - Forme e classi dei campi**

1. I campi comuni per le sepulture ordinarie sono di una sola classe.
2. Essi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.
3. I campi comuni ed i campi trentennali per le salme degli adulti sono indicati nel presente Piano Regolatore Cimiteriale (tav. N. 3/4696).
4. Il Comune provvede a definire la posizione dei riquadri mediante picchetti inamovibili che ne definiscono gli allineamenti.

#### **Art. 37 - Cippi indicativi**

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione decennale deve essere contraddistinta da un cippo che verrà fornito dal Comune e dovrà essere costituito da un materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo con l'indicazione dell'anno di seppellimento.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta con indicazione del nome e cognome del defunto e della data del seppellimento e verrà posto a cura del custode del Cimitero dopo avere coperto la fossa con la terra. Sono ammessi coprifossa in materiale resino-plastico predisposti con bordo perimetrale e sedi per vasi portafiori.
3. Per le sepulture nei campi di inumazione trentennale può essere autorizzata dal Comune, a richiesta ed onere dei privati, la disposizione di un copritomba orizzontale avente le caratteristiche di cui al successivo art. 44.

#### **Art. 38 - Scavo della fossa**

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità del piano di superficie del Cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

#### **Art. 39 - Dimensioni e disposizioni delle fosse per adulti**

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

2. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati in corrispondenza dello spazio di m. 0,50 che separa una fossa dall'altra, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontane dalle fosse di inumazione.

#### **Art. 40 - Fosse per fanciulli**

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri per fanciulli di età sotto i dieci anni devono avere una lunghezza media di metri 1,50, una larghezza di metri 0,50 e debbono distare l'una dall'altra di almeno metri 0,50 da ogni lato.

#### **Art. 41 - Modalità di concessione**

1. Le inumazioni nei campi comuni vengono accordate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una diversa tipologia di sepoltura privata a pagamento. La loro durata è fissata in anni dieci e non è prorogabile.
2. Le inumazioni nei campi trentennali seguono le norme di concessione, per quanto applicabili degli art. da 48 a 53. La loro durata è fissata in anni trenta e può essere prorogabile su espressa e motivata richiesta di rinnovo formulata dagli eredi previo versamento del prezzo in vigore e compatibilmente con la disponibilità di tale tipo di sepoltura, con riferimento al successivo punto 3.
3. I posti trentennali potranno essere rinnovati per anni 12 a discrezione, delle esigenze o necessità dell'Amministrazione Comunale, previo versamento del prezzo in vigore applicato.
4. La concessione viene di norma assegnata ai residenti con vincolo di priorità. Può essere assegnata anche ai non residenti, in questo caso, per l'assegnazione decisa mediante delibera della Giunta Comunale, deve ricorrere almeno uno dei seguenti presupposti.
  - a) che il concessionario sia nato a Germagnano;
  - b) che il concessionario sia stato residente a Germagnano per più di dieci anni;
  - c) che il concessionario abbia abitato a Germagnano per un periodo continuativo superiore a dieci anni e/o partecipato attivamente alla vita del comune acquisendo meriti nei confronti della comunità.

La condizione citata ai precedenti punti deve trovare un riscontro anagrafico, o risultare negli atti degli uffici comunali o comunque comprovata con apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

In caso di concessione a favore di un soggetto non residente, secondo le modalità sopra prescritte, le tariffe stabilite per la medesima verranno, all'atto della stipulazione, maggiorati nella misura del 100%.

5. Se disponibile, a discrezione ed esigenze del Comune, può essere dato in concessione preventivamente in via eccezionale, il posto a fianco del coniuge già sepolto, solamente se il richiedente ha raggiunto il compimento del 75° anno di età. Comunque tale concessione comporta un aggravio di spesa del 50% ed è riservata in via esclusiva al coniuge al quale è stato intestato il contratto.
6. Alla scadenza il lotto rientrerà in possesso del Comune ed i resti mortali verranno posti nell'ossario comune, salva la facoltà, per gli eredi, di collocare i resti in cellette ossario o destinarle alla cremazione.

#### **Art. 42 - Revoca e decadenza della sepoltura**

1. Le sepolture a inumazione in concessione temporanea possono essere revocate per esigenze di pubblico interesse o per una diversa sistemazione dei campi del Cimitero. In tale caso verrà assegnata un'altra sepoltura.

#### **Art. 43 - Caratteristiche delle casse per l'inumazione**

1. Per la costruzione delle casse si richiamano le norme del Regolamento Governativo e della L.R. sui Servizi Cimiteriali nonché dell'art. 16 del presente regolamento.

#### **Art. 44 - Norme riguardanti le sepolture a inumazione**

1. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere sepolto in fossa separata dalle altre.
2. Per le sepolture in campi comuni (ved. commi 1 e 2 art. 37) non è ammessa la scelta dei posti.
3. I campi sono contornati da cordoli di pietra con il numero progressivo delle fosse.
4. Per i campi di inumazione trentennale sulla fossa è permesso il collocamento di croci, di monumenti, di copritomba orizzontali o lapidi in metallo, cemento, pietra, granito o marmo di altezza non superiore a m.0,80 dalla quota del campo sistemato previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale e versamento di cauzione pari a €500,00. Detta cauzione verrà rimborsata a lavori ultimati e previo accertamento che non siano stati arrecati danni alle proprietà comunali e private.

L'esecuzione delle suddette opere dovrà avvenire esclusivamente durante l'orario di apertura al pubblico del Cimitero.

Il copritomba orizzontale in materiale lapideo, le cui dimensioni in pianta dovranno essere contenute entro cm 180 x 60 con spessore minimo di cm 4, da posare ad una quota massima dal piano di calpestio del campo di cm 40, dovrà essere collocato nel rispetto degli allineamenti indicati dal Comune e segnati ai lati dei campi.

Il monumento o la lapide dovrà poggiare su un conveniente basamento atto a garantire la stabilità; detta fondazione non dovrà comunque superare la quota del terreno del campo e potrà avere le seguenti dimensioni massime: lunghezza m 1,70; larghezza m 0,50.

Sono ammessi i ritratti a smalto con cornici in bronzo, ceramica o altro materiale non deperibile, nonché i portafiore. Non possono essere inseriti e coltivati piante e fiori direttamente nel terreno dell'area tombale di altezza superiore a m.0,80.

Le scritte devono essere contenute al cognome, nome, luogo e data di nascita o età, anno, mese e giorno della morte. Sono ammessi brevi cenni affettivi; ulteriori scritte ed epitaffi aggiuntivi dovranno essere autorizzati.

#### **Art. 45 - Ornamento con fiori e piante**

1. Sulle sepolture private e sulle tombe dei campi comuni si possono deporre fiori o coltivare aiuole, purché le radici ed i rami non invadano le tombe vicine. Sono ammessi pure arbusti e piante ornamentali e da fiore di altezza non superiore a m 1,10. Nel caso superassero detta misura dovranno essere ridotti, su semplice invito del custode, all'altezza prescritta.
2. Nel caso di inadempienza il Sindaco disporrà d'autorità per il taglio ed anche per lo sradicamento addebitando le spese, comprensive degli atti di istruttoria, agli eredi o aventi causa.

#### **Art. 46 - Scadenza della concessione - Recupero materiali**

1. Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture temporanee, i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funerari posti sulla tomba, ad eccezione dei ritratti, passeranno in proprietà del Comune.
2. È facoltà della Giunta Comunale, su istanza degli interessati presentata prima della scadenza suddetta, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra, da parte degli aventi diritto, in considerazione della loro importanza artistica.
3. Parimenti la Giunta Comunale può autorizzare, a favore dei concessionari, il reimpiego di materiali in caso di cambiamento di sepoltura, come pure per tomba di parenti o affini entro il terzo grado, purché nello stesso Cimitero e purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
4. Tutto ciò che passerà in proprietà del Comune alla scadenza della concessione sarà, a cura dello stesso Comune, utilizzato per costruzioni o riparazioni nel Cimitero.
5. I materiali che non possono essere reimpiegati nel Cimitero possono essere venduti con asta pubblica: l'importo relativo è impiegato per opere di miglioramento generale e di miglioramento dei campi comuni.

### **CAPO VII TUMULAZIONI**

#### **Art. 47 - Sepolture a tumulazione**

1. Sono a tumulazione le sepolture in loculi, cripte, celle o tombe individuali in muratura, cappelle, edicole, istituite secondo le norme di cui agli articoli 76, 77 e 78 del citato Regolamento Governativo e dalla L.R. sui Servizi Cimiteriali.
2. Le sepolture a tumulazione sono tutte di durata non inferiore ai venti anni, hanno carattere privato e sono soggette al pagamento di una tariffa.
3. Le tariffe e la durata di concessione sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

#### **Art. 48 - Tipi e durata delle concessioni**

1. Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti:
  - a) aree per cappelle, tombe di famiglia ed edicole. La durata della concessione è fissata in anni novantanove;
  - b) loculi e tombe plurime. La durata della concessione è fissata in anni cinquanta;
  - c) cellette ossario per la raccolta di resti mortali. La durata della concessione è fissata in anni trenta;
  - d) cellette cinerarie per la raccolta delle ceneri di salma o resti mortali destinate alla cremazione. La durata della concessione è fissata in anni trenta.
2. I criteri costruttivi dei manufatti dovranno rispondere a quanto prescritto dalla L.R. sui Servizi Cimiteriali.
3. Sono fatte salve le condizioni e le durate delle concessioni stipulate alla data di adozione del presente Regolamento.

### **Art. 49 - Norme per la concessione**

1. La concessione di sepolture a tumulazione può essere accordata a persone, enti e comunità, secondo le disponibilità.
2. Le cappelle, tombe di famiglia ed edicole possono essere concesse:
  - a) a una o più persone per esse esclusivamente;
  - b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
  - c) ad enti o comunità.
3. Il richiedente deve rivolgere istanza al Sindaco, in carta legale, con l'indicazione specifica degli estremi di identificazione del loculo, della tomba, della celletta o dell'appezzamento di terreno.
4. La concessione viene di norma assegnata ai residenti con vincolo di priorità. Può essere assegnata anche ai non residenti, in questo caso, per l'assegnazione decisa mediante delibera della Giunta Comunale, deve ricorrere almeno uno dei seguenti presupposti.
  - a) che il concessionario sia nato a Germagnano;
  - b) che il concessionario sia stato residente a Germagnano per più di dieci anni;
  - c) che il concessionario abbia abitato a Germagnano per un periodo continuativo superiore a dieci anni e/o partecipato attivamente alla vita del comune acquisendo meriti nei confronti della comunità.

La condizione citata ai precedenti punti deve trovare un riscontro anagrafico, o risultare negli atti degli uffici comunali o comunque comprovata con apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

In caso di concessione a favore di un soggetto non residente, secondo le modalità sopra prescritte, le tariffe stabilite per la medesima verranno, all'atto della stipulazione, maggiorati nella misura del 100%.

### **Art. 50 - Atto di concessione - Pagamento - Cauzione**

1. La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune ed il concessionario.
2. Prima della stipulazione dell'atto il concessionario deve versare:
  - a) l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente.
  - b) l'importo delle spese e dei diritti contrattuali, nonché delle tasse e delle imposte afferenti il contratto.

### **Art. 51 - Doveri dei concessionari**

1. La concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti, se richiesti.
2. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle tombe di famiglia, edicole, cappelle, loculi e cellette, sono a carico dei concessionari.
3. In caso di inadempienza con evidenti forme di degrado, il Sindaco disporrà d'autorità per far eseguire i necessari interventi di ripristino addebitando le spese, comprensive degli atti di istruttoria, agli eredi o aventi causa.

#### **Art. 52 - Decorrenza della concessione - Rinnovi**

1. Le concessioni di qualsiasi tipo hanno decorrenza dalla data della stipulazione dell'atto di concessione.
2. Alla scadenza delle concessioni relative a tombe di famiglia, cappelle, aree per inumazioni private, i concessionari ed i loro successori potranno richiedere la conferma della sepoltura, che verrà accordata secondo la disponibilità e previo pagamento dell'importo della tariffa vigente all'atto del rinnovo della concessione.
3. Le concessioni relative a loculi, cellette ossario e cellette cinerarie non sono rinnovabili; fatto salvo quanto disposto dal terzo comma del successivo articolo 70 per i loculi.

#### **Art. 53 - Scadenza della concessione**

1. La mancanza della richiesta di riconferma, da farsi almeno tre mesi prima della scadenza, costituirà una legale presunzione di abbandono ed il Comune non è tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati, ma provvederà ad affiggere, nove mesi prima della scadenza della concessione, apposito avviso al Cimitero, con l'elenco delle concessioni in scadenza.
2. Quanto posto sulle sepolture scadute passerà in proprietà del Comune, con le modalità di cui al precedente art. 46.

### **CAPO VIII**

#### **TOMBE DI FAMIGLIA E CAPPELLE**

#### **Art. 54 - Concessione dell'area**

1. Nel Cimitero, compatibilmente con la disponibilità delle aree prestabilite dal Piano Regolatore Cimiteriale, possono essere assegnate a persone, Enti e Comunità, aree per tombe di famiglia, cappelle o per inumazioni.
2. Due o più famiglie possono avere in concessione una medesima area per sepolture di famiglia fissando nel contratto le rispettive quote con l'indicazione specifica dei loculi, delle cellette ossario o cinerarie di pertinenza.

#### **Art. 55 - Obblighi particolari dei concessionari di aree per tombe di famiglia - Termini**

1. Dalla data di stipulazione dell'atto di concessione decorrono i termini di anni cinque per la presentazione della richiesta di concessione edilizia e del relativo progetto.
2. Dalla data di notificazione della concessione edilizia decorrono dodici mesi per l'inizio dei lavori, i quali devono essere ultimati nel termine di ventiquattro mesi dal loro inizio.
3. I termini previsti dal comma precedente sono prorogabili dal Sindaco, per le sepolture in corso d'opera, a richiesta e per motivi da valutarsi dall'Amministrazione, per un periodo non superiore a dodici mesi.
4. Per il periodo di proroga viene applicata la penale mensile del 2% del corrispettivo della concessione.

### **Art. 56 - Modalità per la presentazione dei progetti**

1. Le domande per la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di cappelle ed edicole funerarie devono essere redatte su carta legale e firmate dal concessionario allegando il progetto degli interventi.  
Al progetto dovrà essere unita una descrizione sommaria delle opere contenente il valore economico presunto dei lavori da eseguirsi. Il richiedente dovrà costituire una cauzione pari a € 4.000,00, a garanzia della regolare esecuzione delle opere e a salvaguardia di eventuali danni arrecati alle proprietà comunali o private, da versare direttamente alla Tesoreria Comunale ovvero accendere specifica polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, svincolabile ad avvenuta ultimazione dei lavori, previo benestare dell'Ufficio Tecnico Comunale.
2. I disegni devono recare la firma del progettista, del direttore dei lavori, dell'esecutore, che dovrà depositare la propria firma in Comune prima dell'inizio dei lavori stessi.
3. Il Sindaco e/o l'Ufficio Tecnico Comunale potranno richiedere eventuali altre notizie che riterranno necessarie; nel caso di opere di rilevante importanza decorativa potranno essere richiesti disegni o fotografie del bozzetto per sottoporli alla Commissione igienico edilizia.
4. I singoli progetti, devono essere approvati dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentita la Commissione Igienico - Edilizia.
5. Nell'atto di approvazione del progetto verrà definito il numero di salme che potranno venire accolte nel sepolcro.
6. Le sepolture private non possono avere comunicazioni con l'esterno del Cimitero.
7. Nessuna modifica può effettuarsi al progetto originale autorizzato dal Comune, senza averne fatta richiesta ed ottenuta l'approvazione da parte del Responsabile del Settore Tecnico, con le modalità previste dai precedenti commi.

### **Art. 57 - Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori**

1. All'esecutore dei lavori è fatto obbligo di recingere lo spazio su cui deve sorgere l'opera, mediante apposito assito, senza occupare altri posti limitrofi, limitando l'eventuale occupazione dei viali circostanti a piccole porzioni che verranno indicate dall'Ufficio Tecnico Comunale.
2. Durante l'esecuzione dei lavori è fatto obbligo di usare tutte le precauzioni atte a non recare danni né alla proprietà comunale né ai manufatti di proprietà privata, ritenendosi il concessionario e l'esecutore dei lavori responsabili in solido dei danni che venissero provocati.
3. L'impresa potrà eseguire i lavori anche in orario di chiusura del Cimitero. A tal proposito a suo nome dovrà ottenere dal Comune apposita autorizzazione previa produzione di apposita istanza dalla quale si rilevi:
  - a) il nominativo del concessionario per conto del quale sono da eseguirsi i lavori;
  - b) il tempo presumibile di esecuzione;
  - c) l'impegno di eseguire i lavori nel pieno ed assoluto rispetto del luogo garantendo comunque e costantemente la chiusura totale del Cimitero;
  - d) l'impegno a mantenere il luogo sgombro da macerie, ecc.
4. L'Ufficio Tecnico Comunale terrà apposito registro per il riscontro delle autorizzazioni rilasciate.
5. Si riafferma, con riferimento all'art. 56, che prima dell'inizio dei lavori dovrà essere costituita una cauzione pari a € 4.000,00 per le tombe di famiglia da versarsi direttamente alla Tesoreria comunale ovvero prestare specifica polizza bancaria o assicurativa svincolabile a ultimazione dei lavori, previo benestare dell'Ufficio Tecnico Comunale a garanzia di eventuali danni arrecati.

6. A semplice richiesta dell'Ufficio Tecnico Comunale la ditta è tenuta al ripristino immediato di quanto precedentemente evidenziato. Ogni infrazione a quanto specificato sopra, comporterà l'immediato incameramento della cauzione previa relazione dell'Ufficio Tecnico e deliberazione della Giunta Comunale con contestuale ritiro delle chiavi di accesso al Cimitero.
7. Ai fini del presente un'impresa può eseguire contemporaneamente più lavori.

#### **Art. 58 - Uso delle sepolture private**

1. Il diritto di sepolcro non può in alcun modo essere ceduto.
2. Il diritto di uso delle sepolture private di famiglia è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.) fino al completamento della capienza del sepolcro.
3. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterale fino al quarto grado, ampliata agli affini, fino al terzo grado.
4. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta, il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal concessionario del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
5. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione, ovvero dai suoi eredi, con una apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, da presentare al Servizio Segreteria del Comune che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, autorizzerà la sepoltura.
6. Può altresì essere consentita, su richiesta del concessionario o dei suoi eredi, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito meriti nei confronti del concessionario. Il numero di loculi concessi come indicato al presente articolo non potrà comunque eccedere il 25% della capacità della tomba stessa.
7. Tale possibilità è condizionata al versamento di una somma pari al costo di un loculo di quarta fila dell'ultimo ampliamento, al momento della tumulazione. Tale somma non è dovuta qualora la convivenza risulti anagraficamente all'atto del decesso.
8. I casi di convivenza di cui al comma precedente verranno valutati di volta in volta dal Servizio Segreteria comunale, in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 5 ed alle risultanze anagrafiche.
9. Eventuali particolari benemeritenze nei confronti del concessionario, ovvero dei suoi eredi, vanno comprovate con apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, del concessionario stesso, depositata presso il Servizio Segreteria.
10. Al di fuori di quanto stabilito dall'articolo seguente rimangono tassativamente esclusi dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti, inoltre nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga il dubbio sul diritto del richiedente oppure quando sia fatta opposizione dagli aventi diritto.

#### **Art. 59 - Tumulazione provvisoria**

1. La tumulazione provvisoria in tombe di famiglia può essere autorizzata esclusivamente nei seguenti casi:
  - a) quando il richiedente dimostri di aver aperto il procedimento per ottenere in concessione un'area cimiteriale per edificare la propria tomba;
  - b) quando il Cimitero comunale risulti carente di loculi.
2. La relativa autorizzazione è concessa dal Sindaco previo assenso formale del concessionario.
3. La tumulazione provvisoria è consentita per una durata non superiore a quella prevista per l'ultimazione dei lavori della tomba nel caso di cui al punto a) del primo comma.

4. Colui che richiede la tumulazione provvisoria, dovrà dichiarare formalmente, all'atto della domanda:
- nel caso previsto dal comma 1 lettera a): di essere a conoscenza che in ogni caso, alla scadenza regolamentare dei tempi previsti per l'edificazione della propria tomba senza che si sia provveduto altrimenti, la salma verrà inumata in campo comune a cura dell'Amministrazione comunale, senza che quest'ultima sia tenuta a darne preavviso agli interessati.
  - nel caso previsto dal comma 1 lettera b): di essere a conoscenza che trascorsi dieci anni senza che gli eredi abbiano provveduto alla sistemazione definitiva della salma, la stessa verrà inumata in campo comune a cura dell'Amministrazione comunale, senza che quest'ultima sia tenuta a darne preavviso agli interessati.

#### **Art. 60 - Ossari, cinerari e loculi**

1. Nelle tombe di famiglia e nelle cappelle è consentita la costruzione di ossari, cinerari e loculi per i quali si applicano le norme di cui agli articoli: 70 comma 1 - 71 - 72 e 73 comma 1 del presente Regolamento.

#### **Art. 61 - Salme o resti provenienti da altri Comuni**

1. Nelle cappelle di famiglia sono ammesse le salme od i resti o le ceneri delle persone ovunque decedute o già altrove sepolte, secondo le norme del presente Regolamento.

#### **Art. 62 - Collaudo delle opere e rimborso del deposito cauzionale**

1. Il deposito cauzionale previsto dall'art. 56 comma 1 o 57 comma 3 verrà rimborsato dopo che il manufatto sia stato dichiarato agibile, previo parere dell'Azienda Sanitaria Locale e dell'Ufficio Tecnico Comunale.
2. Qualora l'opera non corrisponda a quanto precisato nel progetto, il deposito cauzionale verrà incamerato dal Comune, salve eventuali altre sanzioni previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

#### **Art. 63 - Mancata utilizzazione dell'area**

1. Qualora il concessionario non rispetti i termini fissati dall'art. 55 la concessione si intende decaduta ed il Comune provvederà - previa deliberazione della Giunta Comunale - alla riacquisizione dell'area.
2. In caso di rinuncia alla concessione vedasi il successivo articolo 65.
3. Il provvedimento di decadenza sarà notificato al concessionario. Se trattasi di area con parziale opera in corso, le opere eventualmente esistenti resteranno acquisite al Comune senza alcun rimborso, ma il concessionario ha diritto di recuperare il materiale a piè d'opera non ancora utilizzato, da effettuarsi non oltre sei mesi dalla notifica.

#### **Art. 64 - Manutenzione delle opere**

1. Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria della sepoltura e delle opere annesse; ad eseguire i restauri ed opere che l'Amministrazione comunale riterrà opportuni od indispensabili per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene, ad eliminare eventuali infrazioni connesse.

2. In caso di inadempienza, previa diffida a provvedere, è ordinata la sospensione delle tumulazioni, nonché la rimozione delle opere pericolanti, fatto salvo l'addebito ai concessionari delle spese sostenute.
3. Tutte le opere di manutenzione straordinaria alle tombe di famiglia o cappelle che comportino interventi alla muratura, intonaco, rivestimento, impermeabilizzazione, serramenti e vetrate, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione comunale e subordinate al versamento della cauzione di cui all'art. 57.
4. Se più sono i titolari della concessione o loro aventi causa, solidale è la loro responsabilità nell'esercizio dei diritti e doveri inerenti, e qualsiasi iniziativa o decisione in merito a detto esercizio dovrà essere approvata dalla totalità dei concessionari o da un delegato di essi munito di procura.

#### **Art. 65 - Decadenza per abbandono**

1. Si intendono decadute le concessioni delle sepolture di famiglia che risultano, a seguito di deliberazione della Giunta Comunale, e prima della scadenza della concessione, in stato di abbandono per la non esecuzione di opere indispensabili al buon mantenimento o per l'abbandono in stato gravemente indecoroso.
2. Rilevandosi lo stato di abbandono sarà notificata ai concessionari specifica diffida del Sindaco; se il concessionario non risulta reperibile, sulla tomba sarà apposta una palina-avviso e sarà data diffida con pubblicazione su almeno un giornale a diffusione locale; sarà inoltre affisso all'albo posto all'ingresso del Cimitero, l'elenco delle sepolture per le quali si è iniziata la procedura di decadenza.
3. Decorso senza esito un anno dall'avvio delle procedure di diffida sarà dichiarata la decadenza con deliberazione della Giunta Comunale, che avrà efficacia dalla data di esecutività della deliberazione stessa; e da tale data il Comune rientrerà nella piena disponibilità della sepoltura.
4. Pronunciata la decadenza, l'area e le costruzioni ivi esistenti passeranno, a tutti gli effetti, nella disponibilità del Comune.

#### **Art. 66 - Cessione e retrocessione**

1. Aree libere  
Il concessionario di aree di sepoltura di famiglia sulla quale non siano state eseguite opere, e sempre che non si sia verificata decadenza per mancata utilizzazione, può rinunciare alla stessa a favore del Comune, previa deliberazione della Giunta Comunale.
2. Aree con parziale costruzione  
Se il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa, salvo decadenza, si applica la norma di cui al precedente comma 1 ed il concessionario ha diritto al recupero delle opere in soprassuolo, da effettuarsi non oltre due mesi dalla rinuncia.  
A discrezione dell'Amministrazione – previa deliberazione della Giunta Comunale – le sole opere possono essere cedute a terzi, che a loro volta ottengano in concessione dal Comune l'area rinunciata e si impegnino ad ultimare le opere stesse nei termini stabiliti dall'articolo 54 del presente Regolamento.
3. Aree con opere finite  
Il concessionario può rinunciare alla concessione di aree con opere finite, con diritto – previa deliberazione della Giunta Comunale – al rimborso del valore. Le opere sono valutate dall'Ufficio Tecnico del Comune. L'importo versato per la concessione sarà restituito al concessionario nelle seguenti misure:

- la metà per le rinunce effettuate entro cinque anni dalla data di stipulazione dell'atto di concessione;
  - un terzo per le rinunce effettuate entro i dieci anni;
  - nessun rimborso spetta per le rinunce avvenute dopo i dieci anni dalla stipulazione dell'atto.
4. Per le tombe di famiglia ed edicole funerarie costruite dal Comune le riduzioni di cui al comma 3 si applicano all'importo fissato dal contratto di concessione.
  5. Le aree con opere finite che hanno fatto oggetto di rinuncia a concessione, saranno nuovamente assegnate, da parte del Comune, a terzi richiedenti, seguendo la normale procedura per la concessione di aree. Oltre all'importo della concessione dovrà essere versato l'importo del valore delle opere, determinato nei modi sopraindicati.

#### **Art. 67 - Divisione**

1. Più titolari di una tomba possono, se d'accordo, con atto notarile o per scrittura privata autenticata, da produrre in copia autentica al Servizio Segreteria, procedere alla divisione dei vari posti o all'assegnazione di quote.
2. In relazione a questi si possono determinare gli oneri di manutenzione.
3. La rinuncia da parte di un contitolare, se a favore di tutti gli altri contitolari, costituisce accrescimento e non cessione, ai fini dei canoni dovuti; essa deve risultare nei modi previsti dal primo comma del presente articolo.

#### **Art. 68 - Termine e decadenza delle concessioni perpetue**

1. Le concessioni perpetue di loculi, cellette e cinerari decadono quando:
  - a) ricorrono le condizioni di cui all'art. 65 del presente Regolamento;
  - b) è stata effettuata l'estumulazione dei resti cui la concessione era destinata dal contratto da ricondursi comunque a termine massimo di novantanove anni;
  - c) con la soppressione del Cimitero.
 Nel caso in cui al comma 1. lett. b) il loculo, la celletta e il cinerario possono essere concessi al precedente concessionario dietro versamento del corrispettivo in vigore al momento della richiesta e per gli anni previsti dall'art. 48.
2. Le concessioni delle tombe di famiglia, delle edicole funerarie, delle cripte sotterranee e delle cappelle gentilizie decadono quando:
  - a) ricorrono le condizioni di cui all'art. 65 del presente Regolamento;
  - b) è stata effettuata l'estumulazione dei resti cui la concessione era destinata dal contratto da ricondursi comunque a termine massimo di novantanove anni;
  - c) con la soppressione del Cimitero.
3. Le concessioni perpetue e/o a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni:
  - a) possono essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del Cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo Cimitero;
  - b) con la soppressione del Cimitero.
4. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del Cimitero, salvo quanto disposto in merito dall'art. 99 del Regolamento Governativo.

**CAPO IX**  
**LOCULI, CELLETTE OSSARIO E CELLETTE CINERARIE**

**Art. 69 - Norme per la concessione**

1. La concessione dei loculi, delle cellette ossario e delle cellette cinerarie è regolata dalle norme generali di cui al precedente capo VII.
2. Il diritto di sepoltura è riservato alla sola persona per la quale è fatta la concessione. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.
3. La concessione di loculi, cellette ossario e cellette cinerarie è normata con deliberazione consiliare.
4. La determinazione delle tariffe è di competenza della Giunta Comunale (art. 42 - 2° comma, lett. F) D. Igvo n. 267/2000).

**Art. 70 - Loculi**

1. I loculi, le cui caratteristiche dovranno essere quelle risultanti dalla L.R. sui Servizi Cimiteriali ospitano il feretro del concessionario.
2. La concessione di loculi singoli è data individualmente dietro prenotazione o a seguito del decesso della persona cui è destinato.  
La prenotazione viene fatta a discrezione dell'Amministrazione.
3. La concessione dei loculi ha durata di anni cinquanta non prorogabile, salvo eccezione per espressa e motivata richiesta di rinnovo formulata dagli eredi e comunque per una durata non superiore ai 30 anni previo versamento del prezzo in vigore e compatibilmente con la disponibilità di tale tipo di sepoltura.
4. Alla scadenza il loculo rientrerà in possesso del Comune ed i resti mortali verranno posti nell'ossario comune, salva la facoltà, per gli eredi, di collocare i resti in cellette ossario e salvo quanto predisposto dal successivo art. 99, secondo comma.
5. Nei loculi è ammesso il collocamento di cassetine con i resti o le ceneri di altre salme, facenti parte la famiglia del concessionario secondo le modalità previste all'art. 58 "uso delle sepolture private" per quanto a queste applicabile, previo pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o cinerario e dietro consenso del concessionario o dei suoi eredi determinato in funzione del periodo residuo di concessione.
6. In caso di rinnovo della concessione del loculo dovrà essere versato anche il corrispettivo relativo al rinnovo dell'autorizzazione per le cassetine con i resti e le ceneri di altre salme.

**Art. 71 - Caratteristiche dei feretri per sepoltura nei loculi**

1. A norma dell'art. 77 del Regolamento Governativo per la tumulazione nei loculi è prescritta la duplice cassa: una di metallo e l'altra esterna in legno, secondo gli articoli 30 e 31 del Regolamento Governativo e della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993.

**Art. 72 - Cellette ossario**

1. Le cellette ossario, le cui caratteristiche dovranno essere quelle risultanti dalla L.R. sui Servizi Cimiteriali, raccolgono i resti dei cadaveri esumati da qualsiasi sepoltura, in cassette di zinco saldate a fuoco, e con targhetta portante il nome ed il cognome del defunto.
2. Ogni cassetta deve contenere i resti di una sola persona.

### **Art. 73 - Cellette cinerarie**

1. Le cellette cinerarie, le cui caratteristiche dovranno essere quelle risultanti dalla L.R. sui Servizi Cimiteriali, raccolgono le ceneri di salme e resti mortali cremati e riposti in apposite urne su cui dovrà essere applicata una targhetta con il nome e cognome del defunto.
2. Ogni urna deve contenere le ceneri di una sola persona.
3. Nelle cellette cinerarie, previo versamento pari al 50% del corrispettivo fissato dalla tariffa di concessione, è ammesso il collocamento di due urne contenenti le ceneri di salme facenti parte la famiglia del concessionario secondo le modalità previste all'art. 58 "uso delle sepolture private" per quanto a queste applicabile.

### **Art. 74 - Regime di retrocessione di loculi, cellette ossario e cellette cinerarie**

1. I loculi, le cellette ossario e le cellette cinerarie non sono commerciabili a nessun titolo.
2. È consentita la retrocessione al Comune di concessione di loculi, cellette ossario e cinerari.
3. In caso di retrocessione non sono previsti rimborsi.

### **Art. 75 - Concessione loculi restituiti**

1. Verificandosi la restituzione di cui all'art. 74 il loculo potrà essere oggetto di nuova concessione, secondo i prezzi in vigore al momento dell'assegnazione.

### **Art. 76 - Concessione cellette ossario e cinerari restituiti**

1. Verificandosi la restituzione di cui all'art. 74 le cellette ossario e i cinerari potranno essere oggetto di nuova concessione, secondo i prezzi in vigore al momento dell'assegnazione.

### **Art. 77 - Sistemazione e manutenzione dei loculi, cellette ossario e cinerari**

1. I loculi, le cellette ossario e i cinerari sono ceduti con la lapide che sarà collocata entro il termine stabilito dall'Amministrazione nell'atto di concessione, a spese del concessionario.
2. È vietato applicare alla lapide che divide l'avello, mensole e davanzi sporgenti lampade votive e portafiori, diversi da quelli già prescritti dal Comune.
3. Sono ammessi i ritratti a smalto ed in porcellana.
4. Per le iscrizioni si applicano le disposizioni del precedente articolo 44 ultimo comma. L'impresa incaricata per l'iscrizione dovrà dare preavviso scritto su apposito modulo al custode del Cimitero.
5. La posizione, la dimensione e le caratteristiche dei ritratti e delle scritte dovranno essere rigorosamente conformi alle prescrizioni del Piano Regolatore Cimiteriale.
6. La manutenzione ordinaria di loculi, cellette ossario e cinerari è a carico dei concessionari.

### **Art. 77 bis - Prescrizioni per loculi di fascia lotti storici A - B - C**

1. Valgono tutti i punti di cui previsti nel precedente art. 77.
2. Le lapidi saranno fornite dal concessionario.

**CAPO X**  
**CREMAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI**

**Art. 78 - Oggetto e finalità**

1. La cremazione, la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, l'affidamento delle medesime e la loro dispersione sono disciplinati dal D.P.R. n. 285 del 10.09.1990, dalla Legge n. 130 del 30.03.2001, dalla Legge Regionale n. 20 del 31.10.2007 e s.m.i. apportate con la L.R. 03/08/2011, n. 15.

**Art. 79 - Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione**

1. Nel rispetto della volontà espressa dal defunto, l'autorizzazione viene rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del luogo ove è avvenuto il decesso, secondo quanto disposto dalla Legge 30/3/2001 n. 130 e in regime di semplificazioni introdotte dalla L.R. 31/10/2007 n. 20 e s.m.i. apportate con la L.R. 03/08/2011, n. 15;
2. Le modalità di manifestazione della volontà del defunto sono:
  - a) disposizione testamentaria;
  - b) dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.

La volontà dei coniugi o dei parenti deve risultare da atto sottoscritto con le modalità di cui all'art. 38 del DPR 445/2000.

3. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato, dalla quale risulti chiaramente la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

Quanto previsto al comma 2 a) e 2b), e al comma 3 non si applica nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria ovvero successiva a quella della dichiarazione.

4. La domanda per l'autorizzazione deve essere compilata su apposito modulo contenente tutti i dati richiesti.
5. In apposito registro, a cura dell'ufficiale dello stato civile, sono annotate tutte le autorizzazioni rilasciate relative alla cremazione, affidamento e dispersione riportanti i dati della salma cremata, dell'affidatario nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.  
Per ogni cremazione l'ufficiale dello stato civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, affidamento, destinazione, conservazione e dispersione delle ceneri.

**Art. 80 - Autorizzazione alla cremazione di resti mortali**

1. Può essere autorizzata, da parte dell'ufficiale dello stato civile, la cremazione dei resti mortali delle salme inumate da almeno 10 anni e dei resti mortali delle salme tumulate alla scadenza della concessione. La cremazione dei resti delle salme in periodi diversi da quelli indicati può essere autorizzata in ambito alle operazioni di esumazione ed estumulazione di cui al capitolo seguente.

2. Per la cremazione di cui al primo comma è necessario l'assenso dei familiari.
3. Per la cremazione dei resti mortali non occorre la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del DPR 285/1990.

#### **Art. 81 - Identità delle ceneri**

1. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.
2. Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione oltre che nel Cimitero possono essere accolte in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle singole nicchie cinerarie del Cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione.

#### **Art. 82 - Esercizio della cremazione**

1. Il servizio di cremazione e le cerimonie per il commiato vengono effettuate presso un impianto autorizzato, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in vigore DPR 285/1990 - Legge 130/2001 - L. R. 20/2007 e s.m.i. apportate con la L.R. 03/08/2011, n. 15; non disponendo il Comune di una propria struttura ; gli oneri relativi sono a carico dei familiari del defunto.
2. Nei casi di indigenza accertata del defunto, dei familiari, tutori legali o aventi causa, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal comune di ultima residenza del defunto.

#### **Art. 83 - Caratteristiche delle urne cinerarie**

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola persona e portare all'esterno apposita targhetta con l'indicazione del nome e cognome del defunto, la data di nascita e di morte.  
L'urna contenente le ceneri, se non destinata alla dispersione, deve essere di materiale solido non degradabile (metallo, marmo, legno ecc.) con chiusura ermetica e sigillata in modo tale da evitare eventuali forzature.

#### **Art. 84 - Destinazione delle ceneri**

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione di cittadini residenti possono essere:
  - a) tumulate in tombe di famiglia, loculi o cellette cinerarie/ossario all'interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate;
  - b) disperse;
  - c) affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.
2. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai famigliari.
3. Gli atti di affidamento e di dispersione dispiegano la loro efficacia nell'ambito del territorio comunale. In caso di diversa destinazione, gli interessati dovranno richiedere il corrispondente atto anche al Comune competente.
4. Le ceneri dei cittadini non residenti possono avere quale destinazione il cimitero ed il territorio comunale, in conformità alle previsioni e secondo le modalità previste dal presente regolamento di polizia mortuaria.

### **Art. 85 - Affidamento e dispersione delle ceneri**

1. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinati dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 dalla Legge Regionale n. 20 del 31.10.2007 e s.m.i. apportate con la L.R. 03/08/2011, n. 15, nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dai soggetti indicati al successivo art. 87.
2. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.

### **Art. 86 - Iscrizione ad associazione**

1. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

### **Art. 87 - Mancata individuazione dell'affidatario o dell'incaricato della dispersione**

1. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:
  - a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
  - b) dall'esecutore testamentario;
  - c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
  - d) dal tutore di minore o interdetto;
  - e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale di ditta esterna incaricata allo scopo dal comune.
2. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

### **Art. 88 - Individuazione commemorativa dei defunti le cui ceneri sono state affidate o disperse**

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte è data facoltà di richiedere il posizionamento, in idoneo sito del cimitero, di apposita targa individuale, con i dati anagrafici dei defunti le cui ceneri sono state affidate o disperse. Le caratteristiche delle scritte dovranno essere rigorosamente conformi alle prescrizioni del Piano Regolatore Cimiteriale in applicazione a quanto previsto per i sistemi di tumulazione ordinaria.
2. La permanenza delle targhe commemorative è fissata in anni trenta, secondo le modalità previste dal presente regolamento per le cellette cinerarie.
3. L'onere per la fornitura e posa della targa è posta a carico dei familiari del defunto, secondo le tariffe fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

### **Art. 89 - Dispersione delle ceneri**

1. In presenza di volontà espressa dal defunto, le ceneri possono essere disperse:
  - a) in area delimitata all'interno del cimitero, munita di apposita indicazione, che, può assumere la funzione di cinerario comune, ai sensi dell'art. 80, comma 6, del DPR 285 del 1990;
  - b) in natura. Nel mare, nei laghi, ad oltre 100 metri dalla riva, o nei fiumi esclusivamente nei tratti liberi da natanti, o manufatti o in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
  - c) in aree private, ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi, all'aperto e con il consenso del proprietario, senza che si possa dare luogo ad attività di lucro.
2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) ed in edifici o altri luoghi chiusi.
3. Al di fuori del cimitero, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.
4. E' vietata la dispersione in aria (al vento).
5. La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal comune.
6. L'incaricato della dispersione, all'atto del ritiro dell'urna cineraria, deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna.
7. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.
8. L'incaricato è tenuto a comunicare al Comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri.
9. La dispersione in apposita area cimiteriale avviene con oneri a carico dei familiari del defunto, conformemente alle tariffe fissate dalla Giunta Comunale, fatto salvo quanto indicato al l'art. 82 comma 2 del presente regolamento.
10. Nei luoghi di dispersione delle ceneri, non è ammessa la commemorazione mediante l'installazione di oggetti o manufatti.

### **Art. 90 - Luogo di dispersione delle ceneri**

1. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse nell'apposita area cimiteriale.

### **Art. 91 - Consegna ed affidamento delle ceneri**

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria, sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione, avente le caratteristiche di cui al precedente articolo 83.
2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, fatte salve le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria e quanto disposto dall'art. 2, comma 11, della L.R. n. 20 del 31.10.2007 e s.m.i. apportate con la L.R. 03/08/2011 , n. 15.

3. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire, nel rispetto totale della volontà del defunto, a richiesta del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi.
4. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.
5. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente depositata in luogo idoneo nel cimitero.
6. I soggetti di cui al comma 3 presentano domanda per l'autorizzazione all'affidamento delle ceneri, all'ufficiale dello stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, su modello predisposto dal Comune. Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.
7. Ai fini dell'autorizzazione all'affidamento il soggetto affidatario, ai sensi del D.P.R. 445/2000, deve indicare per iscritto:
  - a) i dati anagrafici e la residenza;
  - b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri, e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione comunale precedente;
  - c) il luogo di conservazione;
  - d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
  - e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in Cimitero, nel caso in cui non intendesse più conservarla;
  - f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
  - g) l'obbligo di informare l'Amministrazione comunale della variazione del luogo di conservazione;
  - h) la conoscenza e l'accettazione di tutte le disposizioni in materia e, in particolare, del presente regolamento.
8. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce, in nessun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

#### **Art. 92 - Conservazione dell'urna**

1. La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.
2. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare per iscritto al Comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e a comunicare per iscritto tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro Comune, sia nei confronti del Comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.
3. L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo, con impegno formale scritto, la stabile destinazione dell'urna e che la stessa non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.
4. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.
5. Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.

### **Art. 93 - Recesso dall'affidamento - Rinvenimento di urne**

1. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero comunale per la dispersione nel cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione.
2. Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata. Del recesso è presa nota nel registro di cui al precedente articolo 79, comma 5.
3. Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al cimitero comunale il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al Comune di residenza del defunto, ove conosciuto. Il Comune procede alla dispersione nell'apposita area cimiteriale trascorsi 60 giorni dal rinvenimento, tempo utile per individuare eventuali aventi diritto all'affidamento delle ceneri.

## **CAPO XI**

### **ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE, AUTOPSIE E IMBALSAMAZIONI**

#### **Art. 94 - Esumazioni ordinarie**

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono alla scadenza della concessione e comunque dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse liberate dei resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni.
2. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco e si eseguono, possibilmente, nelle prime ore del mattino, nelle ore in cui il Cimitero è chiuso o in giorni e orari stabiliti con apposito provvedimento.
3. Qualora la salma non risulti mineralizzata, non si procederà all'esumazione per un ulteriore periodo non inferiore a dieci anni e comunque sino al compimento della mineralizzazione. E' consentita, su richiesta dei famigliari, con spese a loro carico la cremazione dei resti mortali e conseguente applicazione delle norme previste per tale tipologia di sepoltura.

#### **Art. 95 - Esumazioni straordinarie**

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per destinarle alla cremazione secondo quanto previsto nel capitolo seguente.
2. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale e del custode.

#### **Art. 96 - Divieto di esumazioni straordinarie**

1. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
  - a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre;
  - b) quando trattasi della salma di persona morta per malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano trascorsi due anni, senza il preventivo parere de competente Servizio dell'ASL.

### **Art. 97 - Deposito delle ossa esumate**

1. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda per destinarle alla cremazione secondo quanto descritto nel capitolo precedente o raccoglierle e depositarle in cellette o colombari posti entro il recinto del Cimitero ed avuti in concessione. In questo caso i resti devono essere raccolti in cassetine di zinco a norma del Regolamento Governativo e dalla L.R. sui Servizi Cimiteriali.
2. Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente.

### **Art. 98 - Avvisi di scadenza**

1. L'esumazione viene eseguita per le concessioni in scadenza e per tutte le fosse comuni concesse nel decennio precedente.
2. L'Amministrazione comunale comunicherà con pubblico manifesto le esumazioni ordinarie da eseguire.
3. Coloro che vogliono essere informati della data prevista per le operazioni di esumazione debbono richiederlo espressamente agli uffici comunali, comunicando il loro preciso recapito.

### **Art. 99 - Estumulazione**

1. Le salme tumulate in loculo si possono estumulare in via ordinaria alla scadenza della concessione, ed in via straordinaria in ogni tempo, a richiesta di familiari, con autorizzazione del Sindaco, quando si sia disposta una diversa sistemazione o per destinarle alla cremazione.
2. Se allo scadere della concessione a tempo determinato, non sussiste domanda di collocazione dei resti mortali, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
3. Se la salma estumulata non è in condizioni di completa mineralizzazione questa è avviata per l'inumazione in campo comune per un ulteriore periodo della durata di dieci anni e comunque sino al compimento della mineralizzazione. E' consentita, su richiesta dei famigliari, con spese a loro carico la cremazione dei resti mortali e conseguente applicazione delle norme previste per tale tipologia di sepoltura.
4. Si osservano inoltre le norme del Regolamento Governativo e della L.R. sui Servizi Cimiteriali nonché per quanto applicabili le disposizioni di cui agli articoli precedenti.
5. Non sono permesse le estumulazioni quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altre salme, salvo il caso in cui questa sia disposta dall'Autorità Giudiziaria.

### **Art. 100 - Esumazioni e estumulazioni gratuite ed a pagamento**

1. Le esumazioni ordinarie, previste per i turni di rotazione decennale dei campi comuni, sono eseguite gratuitamente.
2. Le estumulazioni e le esumazioni eseguite in scadenza della concessione e quelle straordinarie richieste da privati, sono sottoposte al pagamento dei diritti stabiliti in tariffa dalla Giunta Comunale.

### **Art. 101 - Rinvenimento di materiali e integrità dei resti**

1. Sia nelle esumazioni che nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parti di salme, di indumenti o di oggetti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria e salvo quanto dispone l'articolo successivo.

### **Art. 102 - Recupero di oggetti preziosi e di ricordi**

1. I familiari i quali ritengano che le salme da esumare/estumulare abbiano oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso agli uffici comunali prima delle operazioni e intervenire, anche per interposta persona, all'esumazione/estumulazione stessa.
2. Gli oggetti di valore o di particolare interesse, che fossero rinvenuti saranno comunque accantonati a cura dell'economo e rimarranno a disposizione dei legittimi proprietari per un anno.
3. È assolutamente vietato al personale del Cimitero di appropriarsi di oggetti rinvenuti o comunque appartenenti alle tombe.

### **Art. 103 - Autopsie**

1. Le autopsie, anche se ordinate dell'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte del Coordinatore sanitario, della scheda di morte di cui all'art. 4.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Coordinatore sanitario dell'A.S.L.. competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle Leggi sanitarie.

### **Art. 104 - Trattamenti di imbalsamazione**

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione di cadavere devono essere eseguiti da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per far eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione della documentazione prescritta dall'art. 46 comma 2 sub a., del Regolamento Governativo e della L.R. sui Servizi Cimiteriali e di certificazione in carta libera redatta dal medico curante o dal medico necroscopo, con parere vincolante espresso da parte dell'UOA di Medicina Legale, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
3. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e di sorveglianza fisica degli operatori.

**CAPO XII**  
**POLIZIA INTERNA AL CIMITERO**

**Art. 105 - Orario**

1. Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario determinato con decreto del Sindaco ed affisso all'ingresso.
2. Il segnale di chiusura è dato a mezzo di campanello, mezz'ora prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

**Art. 106 - Atti a disposizione del pubblico**

1. Nel Cimitero sono tenuti a disposizione del pubblico, oltre ai Registri di cui all'art. 52 del Regolamento Governativo (D.P.R. 285/1990):
  - copia del presente Regolamento;
  - l'elenco delle tombe di famiglia in stato di abbandono per le quali si è iniziata la procedura di decadenza;
  - l'elenco dei campi, loculi, cellette ossario, cellette cinerarie e concessioni per tombe di famiglia, edicole e cappelle in scadenza.

**Art. 107 - Divieto di ingresso**

1. È vietato l'ingresso:
  - ai minori di anni 10, non accompagnati da persone adulte;
  - alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o sconveniente;
  - alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco.

**Art. 108 - Riti religiosi**

1. Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che generali, della Chiesa cattolica e degli altri culti non in contrasto con l'ordinamento giuridico dello Stato. Le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico, devono essere preannunciate al Sindaco almeno tre giorni prima.

**Art. 109 - Circolazione di veicoli**

1. Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del Cimitero. Per comprovati motivi di salute il custode può permettere l'ingresso con automobili o motocarrozze.
2. In via eccezionale può essere concesso l'accesso ai carrelli trasportatori gommati nei giorni antecedenti il 2 novembre (commemorazione dei defunti) per il trasporto di vasi particolarmente pesanti.
3. Le imprese che eseguono lavori autorizzati all'interno del Cimitero, possono chiedere, all'Ufficio Tecnico Comunale, il permesso per poter circolare all'interno del Cimitero stesso con propri mezzi. L'autorizzazione stessa dovrà contenere, oltre all'indicazione della ditta, il numero di targa del veicolo, il tipo e la marca, nonché le generalità dell'autista. L'ingresso di tali veicoli è in ogni caso vietato fuori dell'orario di lavoro stabilito a norma del successivo articolo 118.

### **Art. 110 - Comportamento del pubblico nel Cimitero**

1. All'interno del Cimitero è vietato:
  - a) consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
  - b) introdurre biciclette, armi da caccia, cani ed altri animali, cose irriverenti, introdurre ceste od involti, salvo quelli che contengono oggetti o ricordi autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
  - c) toccare o rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
  - d) buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori degli appositi cesti o spazi.
  - e) portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
  - f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedersi sui tumuli o monumenti, camminare fuori dei viottoli; scrivere sulle lapidi o sui muri;
  - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in specie fare loro offerta di servizi, oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del Cimitero e delle imprese che svolgono attività nel Cimitero medesimo;
  - h) prendere fotografie di cortei, di operazioni funebri, di opere funerarie, senza autorizzazione del Sindaco e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
  - i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
  - l) chiedere elemosina, fare questue;
  - m) assistere alle esumazioni di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia.
2. I divieti predetti, per quanto applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al Cimitero.

## **CAPO XIII**

### **PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO**

#### **Art. 111 - Competenze**

1. Il Cimitero ed i servizi relativi sono attribuiti alla competenza dell'Ufficio di Stato Civile che promuove ogni provvedimento amministrativo in materia, salva la concorrenza delle competenze di cui al comma seguente.
2. Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia di vigilanza per i lavori di carattere edilizio: l'Ufficio Tecnico comunale; per la pulizia interna e vigilanza generale: il custode necroforo e gli agenti di Polizia Municipale.  
Tale personale riferirà anche al Coordinatore Sanitario su fatti o cause necessari all'assunzione di provvedimenti per assicurare il regolare servizio.
3. Il numero del personale addetto al Cimitero ed ai servizi funebri ed il relativo stato giuridico ed economico sono disciplinati dal Regolamento Organico del personale dipendente.

#### **Art. 112 - Custode del Cimitero**

1. I compiti del custode necroforo sono:
  - curare l'ammissione delle salme al Cimitero;
  - tenere aggiornati i registri di cui all'art. 52 del Regolamento Governativo (D.P.R. 285/1990);

- scavare le fosse per le inumazioni. Dovranno essere tenuti pronti gli spazi per tre fosse: due per adulti e una per i fanciulli;
  - svolgere le operazioni di seppellimento e di esumazione ed estumulazione e tutte le altre operazioni che si svolgono nel Cimitero, curando che siano autorizzate e che si compiano secondo le norme vigenti;
  - curare la manutenzione e l'ordine all'interno del Cimitero;
  - tenere le chiavi dei cancelli e curare l'apertura e la chiusura del Cimitero secondo l'orario stabilito dalla Giunta Comunale;
  - sorvegliare affinché siano rispettate le norme di polizia interna del Cimitero, e riferire tempestivamente ogni esigenza ed ogni inconveniente all'ufficio competente di cui all'articolo precedente.
2. Nell'assolvimento delle sue attribuzioni, il custode-necroforo deve attenersi scrupolosamente alle norme del Regolamento, usare le cautele e tenere il comportamento che si addice al carattere del servizio ed in particolare:
- scavare le fosse secondo le misure prescritte, eliminando le pietre che, messe da parte, saranno poi trasportate nei posti fissati;
  - colmare le fosse con la sola terra e formare il tumulo a displuvio;
  - evitare nelle esumazioni, nelle estumulazioni ed in qualsiasi altro scavo, dispersione di ossa, di avanzi di indumenti e di feretro;
  - completare le apposite bolle ad inumazione e a tumulazione ultimata;
  - attenersi scrupolosamente alle norme di cui all'art. 102, circa il rinvenimento di oggetti preziosi o di ricordi personali;
  - curare la formazione e manutenzione di aiuole, tappeti erbosi, piante, siepi, non appartenenti a sepolture private nonché la manutenzione dei viali e delle opere e servizi generali del Cimitero;
  - curare la chiusura dei loculi, delle cellette-ossario e dei cinerari e, a richiesta dei privati concessionari, dei loculi in tombe di famiglia, mediante la muratura e la collocazione delle lapidi, immediatamente dopo lo svolgimento dei funerali.
  - curare le tombe o sepolture abbandonate in modo da garantire la dignità e il decoro.

### **Art. 113 - Doveri generali del personale del Cimitero**

1. Il personale addetto ai Cimitero ed ai servizi funebri, oltre ai compiti – curare la chiusura dei loculi, delle cellette ossario e dei cinerari e, a richiesta propri delle rispettive attribuzioni indicate negli articoli precedenti, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio del luogo in cui si svolge.
2. In particolare deve:
  - vestire, se prescritta, la divisa di servizio e tenerla in condizioni decorose;
  - prestarsi al servizio in qualunque ora straordinaria, anche notturna o festiva, qualora le esigenze del servizio lo richiedano.
1. Al personale del Cimitero e servizi funebri è fatto divieto:
  - di assumere incarichi di qualsiasi sorta di natura privata nell'interno del Cimitero, anche a titolo gratuito;
  - di accettare e chiedere mance;
  - di asportare oggetti o materiali di qualunque tipo e specie.

#### **Art. 114 - Affidamento gestione servizi cimiteriali a ditta esterna**

1. Qualora l'Amministrazione comunale intenda affidare la gestione dei servizi cimiteriali a ditta esterna il personale addetto dovrà osservare quanto prescritto agli artt. 112 e 113 del presente Regolamento.
2. La ditta appaltatrice sarà responsabile in solido per eventuali danni arrecati o trasgressioni imputabili al personale.

#### **Art. 115 - Vaccinazioni**

1. Il personale addetto ai lavori nel Cimitero dovrà risultare in regola con le disposizioni di cui alla Legge 5/3/1963, n. 292 e successive modifiche e integrazioni (vaccinazione antitetanica obbligatoria) e dovrà essere informato della possibilità di usufruire delle prestazioni di cui al Decreto del Ministro della Sanità del 4/10/1991 (vaccinazioni antiepatite B facoltativa).

### **CAPO XIV**

#### **LAVORI DI PRIVATI E DELLE IMPRESE**

##### **Art. 116 - Apposizione di lapidi - Costruzioni**

1. Per l'esecuzione di lavori nel Cimitero, sia per apposizione o costruzione di lapidi, tombe, sepolcri, ecc. ovvero restauri, riparazioni, si deve ottenere apposita autorizzazione.
2. I progetti per la costruzione di tombe, di monumenti funebri, di sepolture private, debbono ottenere, in luogo dell'autorizzazione di cui al precedente comma, l'autorizzazione prescritta dal precedente articolo 56.

##### **Art. 117 - Introduzione e deposito di materiali**

1. I materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto di cui all'art. 57 c. 1 o in spazio autorizzato.
2. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e costruire baracche.
3. Per esigenze di servizio, si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nel corso dei lavori l'impresa deve provvedere a che, per i giorni prefestivi e festivi, il terreno adiacente la costruzione sia ordinato e sgombrato di terra, sabbia, calce, ecc.

##### **Art. 118 - Orario**

1. L'orario di lavoro è fissato dal Sindaco.  
È in ogni caso vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche da riconoscere da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.
2. Nei cinque giorni precedenti la festività del 1° novembre e in quelli immediatamente successivi è vietata la posa in opera di materiali o lapidi; in tale periodo si dovranno sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, salva diversa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

### **Art. 119 - Ornamenti delle sepolture**

1. I privati possono eseguire direttamente o far eseguire da giardinieri o da personale di loro fiducia i lavori di ornamento e manutenzione dei tumuli e sepolture di loro spettanza osservando le norme prescritte dal presente Regolamento.

## **CAPO XV**

### **IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

#### **Art. 120 - Funzioni - Licenza**

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta e per conto delle famiglie in lutto, svolgono incombenze proprie dei privati, quindi non riservate al Comune, ed in particolare attendono presso gli Uffici Comunali e presso le Parrocchie al disbrigo delle pratiche relative al servizio mortuario, forniscono i feretri e gli accessori relativi, prestano eventuali cure alla salma, effettuano il trasporto di salma in altri comuni.
2. Le imprese che intendono effettuare l'attività funebre devono attenersi a quanto prescritto dalla L.R. sui Servizi Cimiteriali essere in possesso delle autorizzazioni amministrative per l'esercizio dell'attività previste dal D.P.G.R. 8 agosto 2012, n. 7/R e D.G.R. 13 gennaio 2014, n. 13-7014
3. Le imprese che esercitano anche opera di intermediazione nel disbrigo di pratiche amministrative conseguenti al decesso di persone debbono essere munite anche dell'autorizzazione di cui all'art. 115 del T.U. delle Leggi di pubblica sicurezza e successive modifiche.

#### **Art. 121 - Modalità dei servizi**

1. Le imprese di pompe funebri autorizzate dovranno osservare scrupolosamente le norme stabilite dal presente Regolamento per quanto riguarda l'uso dei mezzi idonei per il trasporto dei feretri, nonché le norme stabilite dal Regolamento Governativo e dalla L.R. sui Servizi Cimiteriali.

#### **Art. 122 - Divieti generali**

1. È fatto divieto alle imprese di servizi funebri:
  - di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno o mediante dipendenti da enti od organizzazioni che per la loro attività specifica sono in grado di fornire interessate segnalazioni;
  - di offrire, sia negli ospedali, sia negli uffici comunali, sia a domicilio propri servizi senza specifica richiesta dei familiari dei defunti;
  - di esigere onorari per prestazioni effettuate in nome e/o per conto del Comune;
  - di sospendere un servizio assunto e già predisposto;
  - di esporre feretri alla vista del pubblico, nelle vetrine fronteggianti vie, piazze, corsi, dove sono gli uffici ed i depositi delle predette ditte.
2. I titolari ed i dipendenti delle imprese di servizi funebri possono trattenersi negli uffici e locali del Comune il solo tempo necessario per esplicitare gli incarichi già loro demandati dai clienti.

**CAPO XVI**  
**DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE - SANZIONI**

**Art. 123 - Sanzioni**

1. Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, quando non costituiscano reato previsto dal Codice penale, ovvero contravvenzioni alle norme del Regolamento Governativo e dalla L.R. sui Servizi Cimiteriali, sono punite con sanzioni amministrative e pecuniarie secondo quanto stabilito dalle leggi sopra citate e degli artt. 338/339/340 e 350 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 1256/1934 e successive modifiche e integrazioni.

**Art. 124 - Entrata in vigore - Abrogazione delle precedenti disposizioni**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore alla scadenza della sua pubblicazione all'Albo pretorio del Comune, dopo l'approvazione da parte degli organi preposti.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenute negli altri atti in materia, anteriori al presente.

**Art. 125 - Norma di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dalle norme del presente Regolamento, si applicano le norme del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, dalla Legge n. 130 del 30.03.2001, dalla Legge Regionale n. 20 del 31.10.2007, e successive integrazioni e modifiche apportate con la L.R. 03/08/2011 , n. 15 e D.P.G.R. 08/08/2012 , n. 7/R del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27/7/1934 n. 383 nonché dai Regolamenti Comunali di igiene e Sanità e dal Regolamento Edilizio.